

Il giorno 5 giugno 2002 tra l'Ente ANAS, rappresentato dal Prof. Alberto Brandani Consigliere d'Amministrazione delegato dall'Amministratore Ing. Vincenzo Pozzi e dal Capo del Personale Dott. Carlo Sgandurra ed i rappresentanti delle OO. SS. Nazionali FILT - CGIL, FIT - CISL, UIL - ANAS, CISAL - SADA, SNALA - CONFSAL e UGL, è stato raggiunto il seguente accordo:

- 1) Le parti ritengono che è essenziale il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali ed assumono la concertazione quale strumento necessario a favorire il confronto attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di trasformazione in atto;
- 2) A completamento dei reciproci impegni assunti con l'art. 3, punto 4 del CCNL stipulato il 17 maggio 1999 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D. P. R. 21 settembre 2001, n° 389 (Statuto dell'Ente), è istituito l'Organismo Bilaterale permanente a carattere consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo, di natura obbligatoria e non vincolante sui temi aventi rilevanza strategica per l'Ente, ferme restando le competenze e l'autonomia delle rispettive parti che lo costituiscono.
- 3) L'attività dell'Organismo Bilaterale è disciplinata dal Regolamento di seguito riportato.

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO BILATERALE**

di cui all'art. 3, punto 4.

Composizione dell'Organismo Bilaterale

Per l'ANAS: L'Amministratore dell'Ente o il Direttore Generale e i cinque Direttori Centrali.

Per le OO. SS.: per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL un rappresentante del sindacato nazionale di categoria e un rappresentante del sindacato confederale con i rispettivi supplenti.

Le OO. SS. indicheranno i loro rappresentanti con designazione scritta delle strutture nazionali di categoria e confederali, e l'indicazione sarà valida fino ad eventuale revoca.

L'Organismo Bilaterale svolgerà la propria attività e si riunirà alle scadenze previste anche se non siano state effettuate tutte le designazioni previste dal Regolamento.

Sia l'Ente che le OO. SS. potranno integrare la loro rappresentanza con la partecipazione di competenze specifiche riferite ai temi in discussione.

La convocazione dell'Organismo, di competenza dell'Amministratore con le scadenze previste dal CCNL, potrà avvenire anche dietro richiesta motivata delle parti.

L'Organismo Bilaterale sarà dotato di un ufficio di segreteria che avrà i compiti di convocazione delle riunioni, della tenuta dei verbali, di predisposizione della documentazione utile.

Funzionamento dell'Organismo Bilaterale

Le riunioni dell'Organismo Bilaterale si terranno normalmente entro la prima quindicina di ogni trimestre solare.

Le materie oggetto di esame vengono indicate, di norma, nella riunione precedente, salvo richiesta di integrazione di una delle parti e,

correlativamente, si definisce anche il materiale di documentazione utile all'esame e l'eventuale presenza di esperti sulle materie in discussione. La documentazione deve essere prodotta dall'Ufficio di segreteria nelle forme e con i contenuti definiti nella riunione precedente, e posta a disposizione dei singoli componenti l'Organismo almeno 15 giorni prima della riunione.

Ruolo dell'Organismo Bilaterale nelle relazioni industriali dell'Ente.

L'Organismo Bilaterale, in quanto strumento di partecipazione delle organizzazioni sindacali al processo gestionale ed organizzativo dell'ANAS, è un mezzo efficace al fine del miglioramento delle relazioni industriali nell'Ente.

Decisiva in tale direzione è la volontà delle parti di favorirne il funzionamento in termini di reale coinvolgimento e di responsabilizzazione rispetto agli indirizzi fondamentali e ai momenti importanti di programmazione e gestione dell'attività dell'Ente. Un'ottica, quindi, non burocratica e ristretta, ma, al contrario, aperta alla ricerca del confronto trasparente di opinioni anche diverse.

In questo senso appare utile proporre una lettura dinamica delle disposizioni contrattuali e definire un ruolo dell'Organismo Bilaterale come sede importante del processo decisionale dell'Ente sui temi che sono stati definiti nel contratto come oggetto dell'informazione a livello nazionale.

Si ritiene, pertanto, di proporre la definizione di un ruolo dell'Organismo Bilaterale così configurato:

a) fornisce pareri obbligatori e non vincolanti su:

- bilancio preventivo e consuntivo;
- costituzione di nuove società da parte dell'ente, anche in forma partecipata, o partecipazione dell'Ente a società già operanti;

b) assume le informazioni utili alla definizione del processo decisionale, evidenziando esigenze, criticità e opportunità; valuta l'utilità di studi, analisi e acquisizioni di conoscenze; formula pareri e indirizzi su:

- progetti di intervento sugli assetti organizzativi;
- livelli occupazionali;
- programmi di formazione e/o addestramento del personale;
- progetti di intervento in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro;
- programmi, progetti e interventi in materia di azioni positive e pari opportunità.

c) valuta l'utilità di studi, analisi e acquisizioni di conoscenze su:

- accordo di programma, di cui all'art. 3 del D. Legs.vo 26/2/1994, n°143, nonché sulle eventuali modifiche introdotte;
- stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinario;
- appalti di rilievo nazionale;
- sicurezza stradale e qualità del servizio viario.

Il ruolo dell'Organismo Bilaterale sui temi di cui al punto b) non deve essere inteso come sostitutivo della sede del confronto sindacale, ma anzi come momento istruttorio e di preparazione della normale dialettica Ente - OO. SS..

Per l'Ente per le OO.SS.  
F.to Brandani FIT CISL

F.to Sgandurra FILT CGIL  
F.to Rapisarda UIL ANAS  
CISAL SADA  
SNALA CONFESAL  
UGL